

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1717 del 05/04/2023
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA con sede legale nel Comune di Ferrara, Frazione Cona, Via Aldo Moro n. 8 e attività SOCIO SANITARIA svolta nel polo ospedaliero localizzato al medesimo indirizzo della sede legale- Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2019-1396 del 21/03/2019 a seguito della domanda di modifica non sostanziale dell'autorizzazione DET-AMB-2019-1399 del 21/03/2019 rilasciata da Arpae SAC Ferrara per la costruzione ed esercizio di un impianto di trigenerazione nell'Ospedale di Cona, al fine dell'adeguamento a quanto previsto dall'art. 273 bis comma 6 del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 183/2017, per i medi impianti di combustione esistenti.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1759 del 04/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno cinque APRILE 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 15414/2023/MR/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. **AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA** con sede legale nel Comune di Ferrara, Frazione Cona, Via Aldo Moro n. 8 e attività **SOCIO SANITARIA** svolta nel polo ospedaliero localizzato al medesimo indirizzo della sede legale- Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2019-1396 del 21/03/2019 a seguito della domanda di modifica non sostanziale dell'autorizzazione DET-AMB-2019-1399 del 21/03/2019 rilasciata da Arpae SAC Ferrara per la costruzione ed esercizio di un impianto di trigenerazione nell'Ospedale di Cona, al fine dell'adeguamento a quanto previsto dall'art. 273 bis comma 6 del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 183/2017, per i medi impianti di combustione esistenti.

IL DIRIGENTE

VISTO

- che in data 17/01/2023 (acquisita agli atti con PG 2023/8007) l'**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA** con sede legale nel Comune di Ferrara, Frazione Cona, Via Aldo Moro n. 8, ha trasmesso istanza di modifica non sostanziale del provvedimento di cui alla Determinazione dirigenziale atto n. DET-AMB-2019-1399 del 21/03/2019, avente per oggetto *"D.LGS. 115/2008, L.R. 26/2004 - Autorizzazione Unica rilasciata all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara (FE), per la costruzione e l'esercizio di un impianto di trigenerazione di potenza elettrica nominale pari a 2,678 MWe e potenza termica introdotta pari a 5.992 Mwt"*;
- che l'atto sopracitato contiene l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-1396 del 21/03/2019 recante *"D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA" CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI FERRARA, VIA A. MORO N. 8. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LA MODIFICA DELL'ATTIVITÀ SOCIO SANITARIA, AUTORIZZATA CON ATTO A.U.A. DET-AMB-2017-334 DEL 25.01.2017, MODIFICATA CON ATTO N. 4197 DEL 03/08/2017"*;

CONSIDERATO CHE

Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara - Area Autorizzazioni e Concessioni Centro
Via Bologna 534 | 44124 Ferrara | tel +39 0535 234811 | PEC aoofe@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- La richiesta di modifica non sostanziale è volta all'adeguamento a quanto previsto dall'art. 273 bis comma 6 del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 183/2017, per i medi impianti di combustione esistenti di cui al suddetto atto n. DET-AMB-2019-1396;
- Mentre per i 4 generatori di produzione di acqua calda e per i 3 generatori di vapore, l'adeguamento ai limiti previsti nell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, avverrà rispettivamente a partire dal 01/01/2025 e dal 01/01/2030 (come indicato dai calendari previsti dall'art. 273 bis, comma 5), il trigeneratore risulta già adeguato a detti limiti;
- Per quanto riguarda, invece, i Gruppi Elettrogeni di Emergenza, i tempi prescritti dal provvedimento di AUA n. DET-AMB-2019-1396 prevedono che l'istanza per l'adeguamento a quanto previsto dall'art. 273 bis, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 183/2017, venga presentata entro il 31/12/2023;
- L'intervento di modifica non sostanziale, pertanto, è relativo ai Gruppi Elettrogeni di Emergenza per i quali viene richiesta la deroga all'adeguamento ai limiti, sulla base di quanto previsto dal comma 16 dell'art. 273 bis;
- Dalla Relazione tecnica allegata si evince che il funzionamento dei gruppi elettrogeni è previsto solo in fase di emergenza e comunque sotto le 500 ore /anno;
- Dalla Modulistica allegata si evince inoltre che le altre matrici ambientali (scarichi e rumore) non sono modificate rispetto a quanto già autorizzato;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 6 comma 1);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14- ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

VISTI

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

VISTO CHE:

- Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., “Norme in materia ambientale” alla parte V - “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera. Lo stesso decreto definisce anche impianti ed attività in deroga (art.272 c.2) il cui esercizio può essere iniziato decorsi 45 giorni dalla comunicazione di adesione alle Autorizzazioni di Carattere Generale (ACG) adottate dalla Regione.
- Qualora invece tali attività siano previste nell’ambito di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali, l’intero stabilimento è soggetto alle autorizzazioni di cui all’articolo 269, come precisato all’ar. 272 comma 2 del medesimo decreto, come nel caso del progetto presentato dalla ditta richiedente l’AUA citata in premessa.
- Con Determinazione n. 4606 del 04/06/1999 la Regione Emilia Romagna ha approvato i Criteri CRIAER per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.
- Visto il parere del Servizio Qualità Ambientale Adattamento Climatico del Comune di Ferrara P.G. n. 29037 del 17/02/2023 acquisito al P.G. di Arpae n. 29426 del 17.02.2023 nel quale è stato espresso NULLA OSTA alla modifica dell’atto di AUA 2019-1396 che sarà parte integrante dell’Autorizzazione unica ai sensi del dlgs 115/2008 e per quanto riguarda le emissioni in atmosfera il parere è da considerarsi favorevole dal punto di vista urbanistico, nel rispetto di quanto previsto dall’ AUSL;
- Vista la relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpae Ferrara PG/2023/0038909 del 03/03/2023 nella quale è stato specificato quanto segue:
“La Ditta, in possesso dell’AUA n. 1396 adottata dalla SAC dell’Arpae di Ferrara il 21/03/2019 per l’esercizio dell’attività “Socio sanitaria”, richiede l’adeguamento delle emissioni dei medi

impianti di combustione e fornisce i dati previsti alla Parte IV-bis dell'All.I alla Parte V del D.Lgs. 152/06.”

Pertanto:

- Per le emissioni autorizzate **E1, E2, E3, ed E4**, già autorizzate come "Caldaie produzione acqua calda" con potenze termiche ciascuna pari a 7,609 MWt alimentate a **gas naturale**, tenendo conto di quanto indicato al punto 1.3 (secondo paragrafo) Parte III – Allegato I – Parte V – D.Lgs. 152/06 si confermano i seguenti limiti da rispettare proposti dalla Ditta, a partire dal 01/01/2025:

Emissioni E1-E2-E3-E4 (Caldaie produzione acqua calda da 7,609 MWt)

Valore Limite

Portata 9250 Nm3/h

Polveri 5 mg/ Nm3

Monossido di carbonio CO 100 mg/Nm3

Ossidi di azoto (espressi come NO2) 200 mg/Nm3

Ossidi di zolfo (espressi come SO2) 35 mg/Nm3

I valori si intendono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

I valori limite per i parametri "polveri" ed "ossidi di zolfo" vengono considerati rispettati in caso di utilizzo di gas naturale.

Si fa presente che i limiti inseriti per il parametro CO sono al momento autorizzati nell'AUA vigente e sono stati confermati nel quadro emissivo presentato dall'Azienda, ma non sarebbero previsti al punto 1.3 (secondo paragrafo) Parte III – Allegato I – Parte V – D.Lgs. 152/06.

Come previsto al Co.5 - Art.273-bis - Parte V - D.Lgs. 152/06, fino alla data del 01/01/2025 devono essere rispettati i valori limite prescritti dalla vigente Autorizzazione.

- Per le emissioni autorizzate **E5, E6 ed E7**, già autorizzate come "Generatori di vapore 1-2 e 3" con potenze termiche ciascuna pari a 4,010 MWt alimentate a **gas naturale**, tenendo conto di quanto indicato al punto 1.3 (secondo paragrafo) Parte III – Allegato I – Parte V – D.Lgs. 152/06 si confermano i seguenti limiti da rispettare proposti dalla Ditta, a partire dal 01/01/2030:

Emissioni E5-E6-E7 (Generatori di vapore 1-2-3 da 4,010 MWt)

Valore Limite

Portata 4900 Nm3/h

Polveri 5 mg/ Nm3

Monossido di carbonio CO 100 mg/Nm3

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 250 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

I valori si intendono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

I valori limite per i parametri "polveri" ed "ossidi di zolfo" vengono considerati rispettati in caso di utilizzo di gas naturale.

Si fa presente che i limiti inseriti per il parametro CO sono al momento autorizzati nell'AUA vigente e sono stati confermati nel quadro emissivo presentato dall'Azienda, ma non sarebbero previsti al punto 1.3 (secondo paragrafo) Parte III – Allegato I – Parte V – D.Lgs. 152/06.

Come previsto al Co.5 - Art.273-bis - Parte V - D.Lgs. 152/06, fino alla data del 01/01/2030 devono essere rispettati i valori limite prescritti dalla vigente Autorizzazione.

- *Per le emissioni autorizzate **E1, E2, E3, ed E4**, già autorizzate come "Caldaie produzione acqua calda" con potenze termiche ciascuna pari a 7,609 MWt alimentate a **gasolio** in caso di emergenza, tenendo conto di quanto indicato al punto 1.2 (secondo paragrafo) Parte III – Allegato I – Parte V – D.Lgs. 152/06 si confermano i seguenti limiti da rispettare proposti dalla Ditta, a partire dal 01/01/2025:*

Emissioni E1-E2-E3-E4 (Caldaie produzione acqua calda da 7,609 MWt)

Valore Limite

Portata 9250 Nm³/h

Polveri 20 mg/ Nm³

Monossido di carbonio CO 100 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 200 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 200 mg/Nm³

I valori si intendono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Il valore limite per il parametro "ossidi di zolfo" viene considerato rispettato in caso di utilizzo di gasolio.

Si fa presente che i limiti inseriti per il parametro CO sono al momento autorizzati nell'AUA vigente e sono stati confermati nel quadro emissivo presentato dall'Azienda, ma non sarebbero previsti al punto 1.2 (secondo paragrafo) Parte III – Allegato I – Parte V – D.Lgs. 152/06.

Come previsto al Co.5 - Art.273-bis - Parte V - D.Lgs. 152/06, fino alla data del 01/01/2025 devono essere rispettati i valori limite prescritti dalla vigente Autorizzazione.

- *Per le emissioni autorizzate **E5, E6 ed E7**, già autorizzate come "Generatori di vapore 1-2 e 3" con potenze termiche ciascuna pari a 4,010 MWt alimentate a **gasolio** in caso di emergenza, tenendo conto di quanto indicato al punto 1.2 (secondo paragrafo) Parte III – Allegato I – Parte*

V – D.Lgs. 152/06 si confermano i seguenti limiti da rispettare proposti dalla Ditta, a partire dal 01/01/2030:

Emissioni E5-E6-E7 (Generatori di vapore 1-2-3 da 4,010 MWt)

Valore Limite

Portata 4900 Nm³/h

Polveri 20 mg/ Nm³

Monossido di carbonio CO 100 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 200 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 200 mg/Nm³

I valori si intendono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

Il valore limite per il parametro "ossidi di zolfo" viene considerato rispettato in caso di utilizzo di gasolio.

Si fa presente che i limiti inseriti per il parametro CO sono al momento autorizzati nell'AUA vigente e sono stati confermati nel quadro emissivo presentato dall'Azienda, ma non sarebbero previsti al punto 1.2 (secondo paragrafo) Parte III – Allegato I – Parte V – D.Lgs. 152/06.

Come previsto al Co.5 - Art.273-bis - Parte V - D.Lgs. 152/06, fino alla data del 01/01/2030 devono essere rispettati i valori limite prescritti dalla vigente Autorizzazione.

- I limiti emissivi prescritti per l'emissione già autorizzata **E8** relativa al Trigeneratore con potenza termica pari a 5,992 MW alimentato a gas naturale, che rientra tra i medi impianti di combustione nuovi, risultano già adeguati a quanto previsto dalla normativa vigente.*

*In merito ai gruppi elettrogeni di emergenza relativi alle emissioni autorizzate **G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 e G8** con potenze termiche ciascuno pari a 3,996 MW alimentati a gasolio per i quali viene dichiarato un funzionamento non superiore alle 500 ore annue, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni, la Ditta chiede la deroga all'adeguamento dei limiti emissivi previsto all'Art.273-bis del D.Lgs. 152/06 ai sensi del comma 16 dello stesso articolo.*

Sono inoltre dichiarati un gruppo elettrogeno con potenza termica pari a 0,447 MW e una motopompa antincendio con alimentazioni a gasolio indicati al punto bb) - Parte I - All. IV – Parte V del D.Lgs. 152/06 rientranti negli impianti ed attività in deroga di cui all'Art. 272 co.1 dello stesso Decreto”.

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter accogliere la domanda di modifica dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. DET-AMB-2019-1396 del 21/03/2019 adottata da ARPAE di Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, valutata come non sostanziale;*

- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

Viste:

- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni,
- dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione *"AUA ed Autorizzazioni settoriali"*
- che, in base alla delibera DEL-2022-163 del 22/12/2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

DISPONE

l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. DET-AMB-2019-1396 del 21/03/2019 adottata dalla Arpae Sac Ferrara, per la modifica non sostanziale dell'attività SOCIO SANITARIA svolta nel polo ospedaliero localizzato in Comune di Ferrara, Frazione Cona, Via Aldo Moro n. 8, autorizzata

col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte di Arpae, all' **AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA** con sede legale nel Comune di Ferrara, Frazione Cona, Via Aldo Moro n. 8, come di seguito indicato:

- Nella sezione "**B) EMISSIONI IN ATMOSFERA**" del dispositivo dell'atto, al punto 1, sono aggiunte le seguenti prescrizioni:

Per le emissioni autorizzate **E1, E2, E3, ed E4**, già autorizzate come "Caldaie produzione acqua calda" con potenze termiche ciascuna pari a 7,609 MWt alimentate a **gas naturale**, tenendo conto di quanto indicato al punto 1.3 (secondo paragrafo) Parte III – Allegato I – Parte V – D.Lgs. 152/06 si confermano i seguenti limiti da rispettare proposti dalla Ditta, a partire dal 01/01/2025:

Emissioni E1-E2-E3-E4 (Caldaie produzione acqua calda da 7,609 Mwt)

Valore Limite

Portata 9250 Nm³/h

Polveri 5 mg/ Nm³

Monossido di carbonio CO 100 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 200 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

I valori si intendono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

I valori limite per i parametri "polveri" ed "ossidi di zolfo" vengono considerati rispettati in caso di utilizzo di gas naturale.

I limiti inseriti per il parametro CO al momento autorizzati nella vigente AUA e confermati nel quadro emissivo presentato dall'Azienda non sarebbero previsti al punto 1.3 (secondo paragrafo) Parte III – Allegato I – Parte V – D.Lgs. 152/06, ma come previsto al Co.5 - Art.273-bis - Parte V - D.Lgs. 152/06, fino alla data del 01/01/2025 devono essere rispettati i valori limite prescritti dalla vigente Autorizzazione.

Per le emissioni autorizzate **E5, E6 ed E7**, già autorizzate come "Generatori di vapore 1-2 e 3" con potenze termiche ciascuna pari a 4,010 MWt alimentate a **gas naturale**, tenendo conto di quanto indicato al punto 1.3 (secondo paragrafo) Parte III – Allegato I – Parte V – D.Lgs. 152/06 si confermano i seguenti limiti da rispettare proposti dalla Ditta, a partire dal 01/01/2030:

Emissioni E5-E6-E7 (Generatori di vapore 1-2-3 da 4,010 MWt)

Valore Limite

Portata 4900 Nm³/h

Polveri 5 mg/ Nm³

Monossido di carbonio CO 100 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 250 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

I valori si intendono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

I valori limite per i parametri "polveri" ed "ossidi di zolfo" vengono considerati rispettati in caso di utilizzo di gas naturale.

I limiti inseriti per il parametro CO al momento autorizzati nella vigente AUA e confermati nel quadro emissivo presentato dall'Azienda non sarebbero previsti al punto 1.3 (secondo paragrafo) Parte III – Allegato I – Parte V – D.Lgs. 152/06, ma come previsto al Co.5 - Art.273-bis - Parte V - D.Lgs. 152/06, fino alla data del 01/01/2030 devono essere rispettati i valori limite prescritti dalla vigente Autorizzazione.

Per le emissioni autorizzate **E1, E2, E3, ed E4**, già autorizzate come "Caldaie produzione acqua calda" con potenze termiche ciascuna pari a 7,609 MWt alimentate a gasolio in caso di emergenza, tenendo conto di quanto indicato al punto 1.2 (secondo paragrafo) Parte III –

Allegato I – Parte V – D.Lgs. 152/06 si confermano i seguenti limiti da rispettare proposti dalla Ditta, a partire dal 01/01/2025:

Emissioni E1-E2-E3-E4 (Caldaie produzione acqua calda da 7,609 MWt)

Valore Limite

Portata 9250 Nm³/h

Polveri 20 mg/ Nm³

Monossido di carbonio CO 100 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 200 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 200 mg/Nm³

I valori si intendono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

Il valore limite per il parametro "ossidi di zolfo" viene considerato rispettato in caso di utilizzo di gasolio.

I limiti inseriti per il parametro CO al momento autorizzati nella vigente AUA e confermati nel quadro emissivo presentato dall'Azienda non sarebbero previsti al punto 1.3 (secondo paragrafo) Parte III – Allegato I – Parte V – D.Lgs. 152/06, ma come previsto al Co.5 - Art.273-bis - Parte V - D.Lgs. 152/06, fino alla data del 01/01/2025 devono essere rispettati i valori limite prescritti dalla vigente Autorizzazione.

Per le emissioni autorizzate **E5, E6 ed E7**, già autorizzate come "Generatori di vapore 1-2 e 3" con potenze termiche ciascuna pari a 4,010 MWt alimentate a **gasolio** in caso di emergenza, tenendo conto di quanto indicato al punto 1.2 (secondo paragrafo) Parte III –

Allegato I – Parte V – D.Lgs. 152/06 si confermano i seguenti limiti da rispettare proposti dalla Ditta, a partire dal 01/01/2030:

Emissioni E5-E6-E7 (Generatori di vapore

1-2-3 da 4,010 MWt) Valore Limite

Portata 4900 Nm³/h

Polveri 20 mg/ Nm³

Monossido di carbonio CO 100 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 200 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 200 mg/Nm³

I valori si intendono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Il valore limite per il parametro "ossidi di zolfo" viene considerato rispettato in caso di utilizzo di gasolio.

I limiti inseriti per il parametro CO al momento autorizzati nella vigente AUA e confermati nel quadro emissivo presentato dall'Azienda non sarebbero previsti al punto 1.3 (secondo paragrafo) Parte III – Allegato I – Parte V – D.Lgs. 152/06, ma come previsto al Co.5 - Art.273-bis - Parte V - D.Lgs. 152/06, fino alla data del 01/01/2030 devono essere rispettati i valori limite prescritti dalla vigente Autorizzazione.

- I limiti emissivi prescritti per l'emissione già autorizzata **E8** relativa al Trigeneratore con potenza termica pari a 5,992 MW alimentato a gas naturale, che rientra tra i medi impianti di combustione nuovi, risultano già adeguati a quanto previsto dalla normativa vigente.
- **In merito ai gruppi elettrogeni di emergenza relativi alle emissioni autorizzate G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 e G8 con potenze termiche ciascuno pari a 3,996 MW alimentati a gasolio per i quali viene dichiarato un funzionamento non superiore alle 500 ore annue, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni, si dispone la deroga all'adeguamento dei limiti emissivi previsto all'Art.273-bis del D.Lgs. 152/06 ai sensi del comma 16 dello stesso articolo.**

Pertanto nella sezione "**B) EMISSIONI IN ATMOSFERA**" del dispositivo dell'atto viene eliminata la seguente disposizione:

"Si specifica quanto segue:

- a) per le emissioni derivanti da gruppi elettrogeni d'emergenza (indicate nella planimetria unita a*

questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato C, con la sigla G), se di potenzialità superiore alle soglie indicate ai punti bb), gg) e hh), della parte I allegato IV alla parte V del Dlgs. 152/06 e s.m.i., entro i termini indicati al precedente punto 11, dovrà essere presentata specifica domanda di adeguamento”.

Il gruppo elettrogeno con potenza termica pari a 0,447 MW e la motopompa antincendio con alimentazioni a gasolio indicati al punto bb) - Parte I - All. IV – Parte V del D.Lgs. 152/06 sono rientranti negli impianti ed attività in deroga di cui all'Art. 272 co.1 dello stesso Decreto.

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica** l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. DET-AMB-2019-1396 del 21/03/2019 adottata da Arpae Sac Ferrara alla quale va unita quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale succitata, che non sono state modificate dal presente atto.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla Ditta interessata e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicate nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente , verrà rilasciato alla Ditta, da questo Servizio, ai sensi del D.Lgs 115/2008.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae.

Il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di Arpae.

Firmato digitalmente
la Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Geol. Gabriella Dugoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.